



Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Giudice per le indagini preliminari [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

(domicilio dichiarato)

Difesa di fiducia dall'avv. Walter Felice del Foro di Milano con studio in via Olmetto n. 10

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 388, secondo comma, c.p. per aver eluso l'esecuzione del provvedimento del [REDACTED] 4 concernente l'affidamento dei figli minori, in particolare, impedendo al padre [REDACTED] di frequentare [REDACTED] non accompagnandole presso i Servizi Sociali incaricati senza giustificazione plausibili.

Parte civile:

[REDACTED] attivamente domiciliato presso lo studio del [REDACTED] con studio in [REDACTED]

CONCLUSIONI:

- Pubblico Ministero: riconosciuta la penale responsabilità dell'imputata, pena finale, diminuita la pena per il rito, di mesi tre di reclusione.
- Parte civile: vd. conclusioni scritte.
- La difesa chiede l'assoluzione, in subordine il minimo della pena con benefici di legge, rigetto delle richieste risarcitorie di parte civile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A mezzo di rituale opposizione al decreto penale n. 407/17 del 23 marzo 2017, con cui [REDACTED] era condannata alla pena finale di giorni 15 di reclusione, sostituita con la sanzione della multa di euro 3.750,00, l'imputata chiedeva di essere giudicata con rito abbreviato. Ammesso quest'ultimo, le parti discutevano e concludevano come sopra all'udienza del 12 ottobre 2017; indi il giudice emetteva la presente decisione con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari (quali, in particolare, la denuncia-querela sporta dalla p.o. con allegati documentali – in specie relazione di indagine sociale del servizio tutela minori, interrogatorio e memoria dell'indagata con allegati documentali) emerge che, dopo una separazione dolorosa ed altamente conflittuale delle due parti, l'odierna imputata in diverse occasioni non ha accompagnato le figlie minori agli incontri programmati con il padre con la supervisione dei servizi sociali, così come previsti dalla regolamentazione giudiziale.

Le svariate assenze delle minori agli incontri con il padre risultano pacifche e documentate, così come la scarsa adesione dell'imputata al percorso di riavvicinamento delle figlie al padre (manifestatasi appunto attraverso il rinvio di alcuni incontri e l'assecondamento del disagio della primogenita ad incontrare il padre) viene segnalata nella predetta relazione dei servizi sociali.

Ciò posto, tuttavia, il quadro emergente, e per quantità di mancati incontri (invero, nel periodo contestato, poche unità, non risultando comunque giammai interrotto a lungo il percorso avviato), e per elementi di prova in ordine a possibili ragioni scriminanti (in specie nel [REDACTED] risultano documentate anche assenze scolastiche in corrispondenza degli incontri, inoltre l'imputata ha prodotto alcuni certificati medici), e per la peculiarità della situazione (in cui, come gli stessi servizi sociali –oltre ai predetti certificati medici– indirettamente confermano, la [REDACTED] ha vive con estremo disagio –a causa della conflittualità dei genitori– gli incontri con il padre, al punto di accusare disturbi psicosomatici) risulta insufficiente per un giudizio di penale responsabilità dell'imputata, quantomeno sul piano del dolo del delitto contestato. In altri termini, non risulta ragionevolmente possibile escludere l'ipotesi che l'imputata non abbia mai avuto l'intenzione di eludere il provvedimento giudiziale, agendo invece nella convinzione che l'ottemperanza a questo non fosse esclusa dal venir meno di qualche incontro per seri (o ritenuti tali) motivi.

Il verosimile non commendevole approccio della donna alla gestione del rapporto padre-figlie, gravemente pregiudizievole per tutti i soggetti coinvolti a cominciare dalle minori, è d'altronde meritevole di più utili interventi correttivi su piani ben diversi rispetto a quello penale.

P.Q.M.

Previa revoca del decreto penale n. [REDACTED]

Visto l'art. 530 comma secondo c.p.p.

ASSOLVE

L'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Milano, 12.10.2017.

LEADER DEPOSITATO DALLA VADIS SRL
MILANO IL [REDACTED]

[REDACTED]

PIER H RELEASED
PAOLINI
EX-783 D.P.R. 11/5/2002

DC